



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LATORRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2012

Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a rafforzare gli interventi per la reindustrializzazione e la riqualificazione produttiva delle aree territoriali soggette a crisi industriali.

Nel corso degli ultimi quattro anni, per effetto del protrarsi della grave situazione di crisi economica e finanziaria internazionale che ha duramente colpito il nostro Paese, le aree territoriali soggette a situazioni di crisi industriale sono notevolmente aumentate interessando ormai tutto il territorio nazionale, con situazioni di maggiore criticità nelle aree del Mezzogiorno.

Alla luce dei recenti dati ISTAT, pubblicati il 18 maggio scorso, nel breve volgere di un anno, da marzo 2011 a marzo 2012, le industrie tessili, dell'abbigliamento, pelli e accessori hanno subito una riduzione del fatturato del 2,6 per cento e degli ordinativi dell'11,5 per cento; le industrie del legno, della carta e della stampa hanno subito una riduzione del fatturato del 5,9 per cento e degli ordinativi del 10,1 per cento; le industrie chimiche hanno subito una riduzione del fatturato del 2,2 per cento e degli ordinativi del 2,8 per cento; le industrie farmaceutiche hanno subito una riduzione del fatturato del 3,1 per cento e degli ordinativi del 4,7 per cento; le industrie di fabbricazione di prodotti in metallo hanno subito una riduzione del fatturato del 10,8 per cento e degli ordinativi del 25,4 per cento; le industrie di fabbricazione di apparecchiature elettriche e ad uso domestico hanno subito una riduzione del fatturato dell'11,6 per cento e degli ordinativi del 29,5 per cento; le industrie di fabbricazione di macchinari e attrezzature hanno subito una riduzione del fatturato del 2,4 per cento e degli ordinativi del 15 per cento.

Tali dati spiegano le numerose chiusure di aziende nell'ambito di distretti produttivi industriali registrate nel corso dell'ultimo anno, con conseguenti pesanti effetti sull'occupazione. Nel breve volgere di un anno, da marzo 2011 a marzo 2012, i disoccupati sono aumentati di 476.000 unità e molti provengono dai settori sopra descritti.

Alla luce di tale situazione, il presente disegno di legge contiene disposizioni per il sostegno e il rilancio del nostro sistema produttivo, intervenendo a sostegno delle aree industriali complesse in situazione di grave crisi al fine di invertire tale tendenza e favorire l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa, con dotazione pari a complessivi 300 milioni di euro per il triennio 2012-2014. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione industriale delle aree di crisi industriale complessa adottati dalle regioni. Per situazioni di crisi industriale complessa si intendono quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Elementi che circoscrivono in modo puntuale le modalità di intervento ed il perimetro su cui insiste lo stesso.

L'articolo 2 stabilisce che, per l'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali devono promuovere investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i progetti di riconversione e riqualificazione industriale devono essere adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Per la definizione e l'attuazione degli interventi dei progetti di riconversione e riqua-

lificazione industriale le regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Laddove necessario, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria al provvedimento.

Il promotore, alla luce di quanto appena descritto, auspica un esame ed un'approvazione in tempi ristretti del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle situazioni di crisi industriale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione industriale delle aree di crisi industriale complessa adottati dalle regioni.

3. Ai fini della presente legge, sono situazioni di crisi industriale complessa quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Art. 2.

(Modalità di accesso al Fondo)

1. Per l'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 devono promuovere investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

2. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i progetti di riconversione e riqualificazione industriale devono essere adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Per la definizione e l'attuazione degli interventi dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, le regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con de-

creto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, da destinare a cofinanziamento dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative al funzionamento, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle di-

sposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, producano effettivi maggiori risparmi di spesa, per ogni anno del triennio 2012-2014.

